



**PRIMA NOTA DI LETTURA SUL DECRETO LEGGE RECANTE
"DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO,
LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA".**

Licenziato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno, non ancora
pubblicato in G.U.

A cura dell'Ufficio Legislativo

25 giugno 2008

PREMESSA:

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 giugno 2008 ha varato la manovra finanziaria fiscale per la stabilizzazione dei conti pubblici e il rilancio dell'economia. Si tratta di disposizioni urgenti che riguarderanno la seconda metà dell'esercizio finanziario 2008.

La manovra è articolata in un decreto legge e in un disegno di legge che prevedono interventi per 35 miliardi di euro nel prossimo triennio di cui 13,9 miliardi nel 2009. Per quanto concerne il taglio previsto per i Comuni, dopo un confronto con l'ANCI, è stato ridotto da 1.540 milioni a 1.340 milioni.

La versione definitiva sia del decreto legge che del disegno di legge non è ancora disponibile. Il presente decreto legge dovrebbe essere pubblicato oggi 25 giugno nella G.U.

Da una primissima lettura della bozza del **decreto legge** comunque si possono segnalare interventi riguardanti i seguenti settori:

- innovazione
- impresa
- energia
- casa e infrastrutture
- istruzione e ricerca
- liberalizzazioni e deregolazione
- semplificazioni
- piano industriale della pubblica Amministrazione
- privatizzazioni
- stabilizzazione finanza pubblica
- contenimento spesa pubblico impiego
- patto di stabilità interno
- perequazione tributaria

INNOVAZIONE

Art. 2

(Banda Larga)

Illustrazione

Per quanto concerne l'installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica è prevista la denuncia di inizio attività da presentare allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. La denuncia ha una durata massima di tre anni e comunque l'operatore ha l'obbligo di comunicare allo sportello la data di ultimazione dei lavori. L'operatore, con la medesima d.i.a., può indicare le infrastrutture civili esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici, che può utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti.

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa Amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'Amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi. Il termine di trenta giorni decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo.

Gli interventi che prevedono esproprio per pubblica utilità e limitazioni all'utilizzo della proprietà privata (artt. 90 e 91 D.lgs 259/2003) possono essere effettuati senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.

Commento

Per semplificare le procedure di installazione di reti di connessione a banda larga, gli interventi per l'installazione di fibra ottica potranno essere realizzati mediante semplice denuncia di inizio attività da depositare presso lo Sportello Unico del Comune territorialmente competente 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Le relative infrastrutture vengono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al DPR 380/2001. I Comuni possono non autorizzare l'intervento in caso sussistano motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, salvo presentazione di una nuova richiesta rimodulata in base alle integrazioni necessarie a renderla conforme alla normativa vigente.

La DIA resta efficace per tre anni. Al termine dell'opera dovrà quindi essere depositato in Comune un certificato di collaudo finale rilasciato dal progettista o da un tecnico abilitato.

Occorre, tuttavia, rilevare alcune criticità: talune di carattere puntuale, altre di impatto generale :

al comma 2 viene introdotta una nozione di "infrastrutture civili" che potrebbe essere interpretata in senso molto più esteso di quello che risulta dal disposto, comprendendo non solo i cavidotti, ma anche sedimi stradali, ponti e quant'altro. Pertanto, qualora fosse questa l'intenzione del legislatore, ossia di includere nella definizione non solo i cavidotti, ma anche altre infrastrutture, sarebbe opportuno chiarirlo, e bisogna comunque tener presente che comporterà un impatto notevole sui comuni;

al comma 10 è disciplinata un'attività istruttoria, a carico del Dirigente o Responsabile del competente ufficio comunale, che mal si concilia con la natura tipica della denuncia di inizio di attività, per definizione più snella e semplificata rispetto alla procedura prevista per il rilascio del permesso di costruire. Si osserva, al riguardo, che sembrerebbe demandato ai Comuni un controllo più di merito, che di semplice completezza formale/documentale. Infatti, si parla di "condizioni legittimanti", definizione che desta perplessità interpretative. Inoltre viene demandato al Dirigente o Responsabile dell'ufficio comunale di comunicare l'ordine motivato di non effettuare l'intervento, qualora sussistano motivi ostativi, tra i quali viene menzionata la salute. A tale proposito occorre precisare che non rientrerebbe fra le competenze proprie del Comune di effettuare tali tipologie di verifiche.

Si osserva, infine, che il comma in oggetto ha preso spunto dall'art. 23 comma 6 del T.U. sull'edilizia (DPR 380/2001) che disciplina la denuncia di inizio attività. Tuttavia si rileva che mentre nel citato art. 23 è previsto, in caso di falsa attestazione, un meccanismo sanzionatorio a carico del professionista abilitato; nel comma 10 tale previsione risulta espunta e quindi occorrerebbe ripristinarla.

Al comma 14, ultimo capoverso. Da tale inciso sembrerebbe desumersi che dall'occupazione del suolo pubblico per la realizzazione degli interventi in questione, non corrisponda alcun ristoro o indennizzo per i Comuni. Pertanto tale disposizione, se fosse corretta tale interpretazione, desta notevole preoccupazione per le conseguenze che ne potranno derivare agli enti locali, i quali vedranno venir meno l'introito di somme per l'occupazione di suolo pubblico, finalizzata a tale scopo.

In linea generale, infine, si rileva che nel testo dell'articolo 2 è stata riportata parte della disciplina prevista dal T.U. sull'edilizia (DPR 380/2001), con una commistione fra quanto previsto per la procedura volta al rilascio del permesso di costruire, e quanto disposto per l'iter procedurale della D.I.A. creando una normativa "ibrida".

Inoltre, su un piano strategico generale, si segnala l'opportunità di prevedere una programmazione condivisa degli interventi da parte di tutti i soggetti coinvolti, includendo quindi anche gli operatori di mercato che hanno giocato in questi anni un ruolo centrale per la costruzione delle infrastrutture e l'implementazione dei servizi. Il punto di partenza di questi interventi potrebbe essere la previsione di Piani territoriali sulla banda larga, condivisi e concertati con il sistema delle autonomie locali e basati sulla disponibilità della mappatura delle infrastrutture presenti sul territorio, articolata a livello territoriale (Comune/Frazione - Circoscrizione - Centrale) con visibilità della loro qualità e della loro evoluzione nei due anni successivi.

Data la forte intersezione con il sistema di mercato, deve essere data la corretta rilevanza alla sostenibilità economica nella gestione dei servizi di accesso (relativamente alla scalabilità delle infrastrutture, alle condizioni di accesso, servizi di assistenza, ecc.) in modo da favorire la realizzazione di opere che possano essere fruite in maniera duratura e compiuta. Per garantire che tutti i territori, anche i più remoti, non vengano esclusi per logiche di mercato dagli investimenti infrastrutturali occorre espandere i modelli di intervento prevedendo la possibilità da parte degli enti territoriali di gestire infrastrutture di larga banda, secondo un accordo basato sullo scambio con l'operatore incumbent di "investimenti su rete contro investimenti su servizi".

Art. 4

(Strumenti innovativi di investimento)

Illustrazione

Sono previsti strumenti innovativi di investimento per finanziare progetti con elevato contenuto di innovazione, anche con l'apporto di capitale pubblico operante nel

territorio di riferimento caratterizzati dalla costituzione di appositi fondi di investimento attraverso un sistema integrato fra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi e di apporto agli stessi.

Commento

Non risultano elementi utili per stabilire se l'uso delle risorse comunitarie ivi previste (co-finanziamenti europei) soddisfino il principio di destinazione delle stesse verso i territori obiettivo dei fondi strutturali.

IMPRESA

Art. 5

(Sorveglianza dei prezzi)

Illustrazione

Il Garante per la sorveglianza prezzi, istituito con la Finanziaria 2008, può avviare indagini conoscitive, sulla base di segnalazioni, finalizzate a determinare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti o servizi, inoltre può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate, al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato.

Commento

Viene modificata la recente disciplina riguardante il Garante prezzi con l'obiettivo di rafforzarne i compiti e il ruolo.

Art. 6

(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese)

Illustrazione

Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie. Le iniziative ammesse ai finanziamenti sono: la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti; studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti; altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Con una o più delibere il CIPE, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, stabilisce i termini, le modalità, le condizioni degli interventi, gli obblighi del gestore, etc

ENERGIA

Art. 7

(Strategia energetica nazionale e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO₂)

Illustrazione

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, definisce la "Strategia energetica nazionale", chiarendo le priorità di breve e lungo periodo, oltre alla determinazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi che sono:

- diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
- miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
- promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
- realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare ;
- incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
- sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

Il Ministro dello sviluppo economico ai fini dell'elaborazione della proposta convoca una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.

Anche al fine di realizzare gli obiettivi definiti nella strategia, il Governo è autorizzato alla stipula di Accordi con gli Stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi, per intraprendere il processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare, al fine di contenere le emissioni di CO₂ e garantire la sicurezza e l'efficienza economica dell'approvvigionamento e produzione di energia.

Gli Accordi potranno definire tutti gli aspetti connessi alla normativa, ivi compresi l'assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi dell'energia nucleare, provvedendo

a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Commento

La previsione dei sei mesi per la definizione della Strategia fa presumere che si tratta di una prima fase di messa a punto e ricognizione degli interventi, si presume nella prospettiva che poi siano definiti per il 2009 i necessari stanziamenti finanziari. Apprezzabile l'idea della Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, idea peraltro già proposta dall'ANCI.

INFRASTRUTTURE

Art. 11
(Piano Casa)

Illustrazione

Per superare il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il CIPE approva un Piano nazionale di edilizia abitativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il Ministero trasmette la proposta di Piano alla Conferenza unificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il Piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per le seguenti categorie sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione:

- a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- b) giovani coppie a basso reddito;
- c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
- d) studenti fuori sede;
- e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.1 della legge n. 9 del 2007, per conduttori con reddito annuo inferiore a 27.000 € con a carico malati terminali o portatori di handicap oppure figli fiscalmente a carico.
- g) immigrati regolari.

Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di

nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;

b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

c) promozione da parte di privati;

d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie;

e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale;

Al fine di superare i fenomeni di disagio abitativo e di degrado urbano possono essere stipulati appositi accordi di programma, promossi dal Ministero delle Infrastrutture, per l'attuazione di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato e all'edilizia sovvenzionata.

Per la migliore realizzazione dei programmi, i Comuni e le Province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

E' istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

Commento

Si tratta di un programma organico che prevede due generali tipologie di intervento: incremento del patrimonio immobiliare destinato ad edilizia residenziale sociale; accordi di programma per destinare alloggi a canoni agevolati o per interventi di rinnovo e rigenerazione urbana con una serie di agevolazioni, tra cui si sottolinea la previsione di provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale comunale o degli oneri di costruzione.

L'iter previsto nella disposizione fa presumere tempi non ristretti per la piena operatività del Piano e si sottolinea comunque positivamente che la disposizione sembra prevedere una procedura semplificate e diretta di accesso da parte dei Comuni per l'utilizzo dei due strumenti previsti.

Tutta l'operazione dovrebbe finanziarsi attraverso i fondi non utilizzati in passato, tra questi i

- 550 milioni contenuti nel collegato alla Finanziaria 2008 (DL 159/2007)

- 30 milioni stanziati con la Finanziaria 2007 (comma 1154 dell'articolo unico- Autorizzazione spesa piano straordinario di edilizia residenziale pubblica)
- avanzi dei finanziamenti per costruzione di alloggi per le forze dell'ordine a partire dal Dl 152/91
- 100 milioni (art.41 del DL 159/2007) che avrebbero dovuto servire a una società di scopo del Demanio per la ristrutturare immobili pubblici e affittarli a "canone sostenibile"
- più le dismissioni IACP

Art.13

(Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico)

Illustrazione

Per valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari e per favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata la conclusione di accordi con Regioni ed Enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti. Con tali accordi può essere prevista la facoltà per le Amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.

Commento

Si tratta di una disposizione che intende stimolare la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli IACP attraverso una semplificazione della procedura sulla base di accordi in Conferenza unificata, promossi dal Ministro delle Infrastrutture e dal Ministro per i rapporti con le Regioni. Dal tenore della norma sembra che trattasi di accordi bilaterali con singole regioni o comuni con il riconoscimento di un ruolo assai significativo alla sede della Conferenza unificata.

Art. 14

(Expo Milano 2015)

Illustrazione

Per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dell'EXPO Milano è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno

2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015. Il sindaco di Milano pro tempore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli Enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal Presidente della Regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

Commento

La disposizione in sostanza si limita a stabilire gli stanziamenti per finanziarie le opere. Si attribuisce la veste di Commissario straordinario del Governo al sindaco di Milano per gli atti preliminari urgenti senza definire i relativi poteri e compiti, che si presume saranno fissati con apposito decreto.

ISTRUZIONE E RICERCA

Art. 15

(Costo dei libri scolastici)

Illustrazione

A partire dall'anno scolastico 2008-2009 gli organi scolastici competenti individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento, a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. Nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on-line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on-line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili. Anche le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano le suddette linee di indirizzo.

Commento

La disposizione innova nell'accesso alla fruizione dei libri scolastici. Si evidenzia che sarà opportuno capire chi dovrà sostenere i costi derivanti dalla stampa dei testi on line, chi effettivamente procederà alla fotocopiatura dei testi, a quanto

ammontano i diritti d'autore, etc. Si tratterà, quindi di valutare se si avranno realmente costi inferiori a quelli attuali.

LIBERALIZZAZIONI E DEREGOLAZIONE

Art. 18

(Reclutamento del personale delle società pubbliche)

Illustrazione

L'articolo 18 disciplina i criteri cui le società pubbliche devono attenersi nel reclutamento di personale.

In particolare, il comma 1 dispone che a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il citato comma 3 dispone che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Le società quindi dovranno attenersi a tali principi nel regolamentare le modalità di reclutamento di nuovo personale

Il comma 2 poi precisa che le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo in commento le società quotate su mercati regolamentati.

Commento

L'estensione alle società dei servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica dei principi contenuti nel Testo unico del pubblico impiego indica una tendenza a scoraggiare o restringere la scelta di questo modello societario considerati gli appesantimenti nella gestione e selezione del personale, rispetto agli altri modelli societari.

Art. 20

(Disposizioni in materia contributiva)

Illustrazione

Il comma 12 di questo articolo stabilisce che entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, l'INPS mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche per la comunicazione di variazioni anagrafiche relativamente ai decessi o ai cambiamenti di stato civile da effettuarsi entro due giorni dalla data dell'evento. In caso di ritardo nella trasmissione dei dati il responsabile del procedimento ne risponde a titolo di danno erariale.

SEMPLIFICAZIONI

Art. 24

("Taglia-leggi")

Illustrazione

A far data dal 1 settembre 2008 sono o restano abrogate le disposizioni elencate nel sito

<http://www.governo.it/Presidenza/SMsemplificazione/index.html>.

Art. 25

("Taglia- oneri" amministrativi)

Illustrazione

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. In attuazione di tale programma, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e le Amministrazioni interessate per materia.

Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo.

Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani suddetti e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati.

Entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito *web* del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.

Art. 26

(*"Taglia-enti"*)

Illustrazione

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge vengono soppressi gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché quelli di cui al comma 636 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché degli enti parco e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e di quelli le cui funzioni sono attribuite, con lo stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite all'amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a quest'ultima. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di più Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi.

Sono, altresì, soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore a 50 unità che, alla

scadenza del 31 dicembre 2008 non sono stati individuati dalle rispettive Amministrazioni al fine della loro conferma, riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data, le relative funzioni sono trasferite al Ministero vigilante. Con decreto è disposta la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.

Art. 27

(*"Taglia-carta"*)

Illustrazione

Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le Amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre Amministrazioni.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di Organi costituzionali, di Amministrazioni o Enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto legge.

Commento

Si tratta di una previsione certamente positiva anche se l'obiettivo indicato del 50% non è misurabile e l'uso della posta elettronica e della telematica andrebbe incentivato o scoraggiato con un sistema più robusto.

Art. 28

(*Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali*)

Illustrazione

E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA).

L'IRPA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (art 38 del Decreto legislativo n.300 del 30.7.1999 e successive modificazioni), dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (legge 157/92 e successive modificazioni), e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (art 1 bis del dl 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61), i quali enti sono soppressi.

La denominazione «Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i

servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».

Fino all'avvio dell'IRPA, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.

La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'art. 10 del DP.R. 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantita dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili. I componenti sono nominati entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

Commento

La disposizione trasforma l'APAT ed altri organismi nell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale, accorpando in esso più enti e rinnovando i relativi organi.

Art. 31

(Durata e rinnovo della carta d'identità)

Illustrazione

La durata della carta di identità sarà di dieci anni anziché di cinque e ai fini del rinnovo, i Comuni provvedono ad informare i titolari della carta d'identità sulla data di scadenza del documento stesso, tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.

Commento

Si segnala comunque che tale allungamento potrebbe rallentare rallenterà la messa a regime della carta d'identità elettronica (Legge 31 marzo 2005 n. 43 art 7 vices ter), rinviando di 5 anni

i termini di sostituzione del documento cartaceo per i cittadini che ne sono già in possesso.

Art. 34

(Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione)

Illustrazione

Viene abolito l'art. 20 del dlgs 112 del 1998 con cui si attribuivano alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale e vengono così attribuite ai Comuni le funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di verifica prima e verifica periodica degli strumenti metrici. Presso ciascun Comune è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura.

Commento

La norma contenuta nell'art. 34 del D.L. che abroga l'articolo 20 del Decreto Legislativo 112/98 attribuisce ai comuni le funzioni esercitate dalle camere di commercio in materia di verifica prima e verifica periodica degli strumenti metrici. Una funzione complessa che era in capo al Ministero delle Attività Produttive e nel 2000 trasferita in capo alle camere di commercio con relativo trasferimento di personale (ufficiali metrici provinciali) e risorse economiche (previste appunto nel DM 182 fino a dicembre 2005 riconfermate per altri due anni fino al 2007). Si rammenta che gli utenti metrici sono quelle persone fisiche/giuridiche che nello svolgimento della propria attività utilizzano strumenti metrici in rapporti disciplinati e protetti dalla legge, ossia non solo coloro che usano gli strumenti adibiti alla vendita (es. strumenti per pesare, complessi di misura di carburanti, misuratori metrici, misuratori di volumi di liquidi, ecc.) , ma anche quelli che utilizzano per rilevare dati da riportare in documenti legali e/o ufficiali e/o contabili (es. fatture, documenti di trasporto, corrispettivi, inventari, ecc.). La funzione degli uffici metrici è un'attività complessa perché gli ufficiali metrici debbono procedere alle verifiche prime (procedure con le quali si accerta che ogni strumento, prima di essere introdotto in commercio o posto in utilizzo, sia stato effettivamente costruito in conformità agli specifici provvedimenti di approvazione) e alle verifiche periodiche cioè l'accertamento del mantenimento, nel tempo, della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, dell'integrità dei sigilli metrici o altri elementi di protezione delle norme vigenti. Tutti gli strumenti metrici

assoggettati alle norme sulla verifica periodica devono essere sottoposti alla prima verifica periodica entro 60 giorni dal loro primo utilizzo.

Pertanto, allo stato dell'arte, non si ravvisano elementi positivi di valutazione di una norma che farebbe nascere problemi applicativi (altissimo numero di verifiche periodiche) ai comuni che non hanno figure professionali assimilabili agli ufficiali metrici e che subiranno oneri finanziari. Sembrerebbe che l'articolo in questione non trasferisca il potere sanzionatorio che rimarrebbe in capo alle camere stesse.

Art. 38

(Impresa in un giorno)

Illustrazione

Per i soggetti in possesso dei requisiti di legge e al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata viene data l'opportunità di avviare un'attività imprenditoriale.

Con regolamento si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive in base ai seguenti principi e criteri stabiliti dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990. n. 241:

- a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c), lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche Amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
- c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

- d) i Comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale;
- e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
- f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di d.i.a., costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
- h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre Amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'Amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

Commento

L'articolo si propone di semplificare e accelerare le procedure per l'avvio di un'attività imprenditoriale, in ossequio a quanto previsto dall'art. 41 della Costituzione in materia di iniziativa economica privata. A tal fine, al comma 3, sono definiti i principi e i criteri secondo i quali con un successivo Decreto del Presidente della Repubblica, sarà operata la semplificazione ed il riordino della disciplina inerente lo Sportello Unico per le Attività Produttive, riconosciuto quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva.

A questo proposito si segnala: la mancata previsione di un termine perentorio entro il quale il nuovo decreto debba essere adottato; l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Unificata, in considerazione della materia trattata.

Per quanto riguarda invece le novità anticipate nell'articolo e che dovranno trovare puntuale disciplina nel DPR attuativo, si segnala:

- *l'introduzione, all'art. 3 lettera c), di una "Agenzia per le imprese", cui può essere affidata l'attività di attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la*

cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa. In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati accreditati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

- la possibilità da parte dei Comuni di avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, industria e artigianato.

Si segnalano, inoltre, alcuni profili che andranno esplicitati ovvero chiariti nel DPR, in particolare, per quanto riguarda l'attivazione della Conferenza dei Servizi in caso di formulazione di parere ostativo, si dovrà prevedere il caso in cui il parere ostativo sia riconfermato dalla Conferenza, al contrario di quanto previsto ora.

Per quanto riguarda la forma di tutela del funzionario SUAP prevista dal comma 3, lettera H, che potrebbe indurre ad una interpretazione errata circa la responsabilità e le competenze, si suggerisce una formulazione tipo "in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, il responsabile SUAP dell'amministrazione procedente, assumendone la piena responsabilità o avvalendosi di altro soggetto autorizzato competente, che assumerà nel qual caso la responsabilità piena del parere reso, conseguenza della decisione del responsabile stesso, conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi".

Si ritiene, infine, assolutamente indispensabile e coerente con l'impostazione di semplificazione ed efficientamento della Pubblica Amministrazione prevedere la predisposizione di piani di formazione rivolti alla riqualificazione dei dipendenti pubblici.

Art. 42

(Accesso agli elenchi dei contribuenti)

Illustrazione

Sono apportate modifiche alla disciplina dell'accesso agli elenchi delle dichiarazioni dei redditi presso gli Uffici comunali. E' prevista la messa a disposizione per un anno, con la possibilità della visione e dell'estrazione di copia degli elenchi

Art. 43

(Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa)

Illustrazione

Con decreto del Ministro dello sviluppo, sentita la Conferenza stato-regioni, saranno stabiliti criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali volti "a favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno".

Il decreto individua le iniziative, le categorie di imprese; affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa le funzioni relative alla gestione degli interventi; definisce le modalità di cooperazione con le regioni e gli enti locali

E' istituito allo scopo apposito fondo nello stato previsionale del Ministero. Le relative competenze sono affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (ex Sviluppo Italia). Nel fondo affluiranno risorse già assegnate al Ministero dello Sviluppo nell'ambito di piani pluriennali e dei programmi previsti dal QSN 2007-2013. Dall'entrata in vigore del decreto non potranno essere più presentate domande per l'accesso ad agevolazioni di cui all'art.2, comma 203, lett.e, della L. n°662\96 (contratti di programma).

Commento

Si concentrano compiti e risorse in materia di sostegno agli investimenti nell'area territoriale considerata in capo alla nuova Agenzia nata dalla trasformazione di Sviluppo Italia.

Si presume che non sia intenzione di questo Governo ri-finanziare altri strumenti di programmazione negoziata (patti territoriali). Per l'adozione del Decreto è previsto il parere della Conferenza Stato -Regioni. Dato il carattere territoriale degli investimenti in questione, sarebbe opportuno il coinvolgimento della Conferenza Unificata.

Art. 45

(Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica)

Illustrazione

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario è soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo è restituito alle Amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero.

Sempre a decorrere dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto è soppressa la commissione tecnica per la finanza pubblica prevista dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 46

(Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica Amministrazione)

Illustrazione

Tale articolo introduce alcune importanti novità in materia di conferimento di incarichi esterni da parte delle pubbliche Amministrazioni.

Resta invariata la disciplina generale, introdotta dalla Finanziaria 2008, secondo la quale per l'affidamento degli incarichi esterni è necessario il possesso, da parte dell'affidatario, di una "particolare e comprovata specializzazione universitaria", ma si introduce una importante deroga nel comma 1, che prevede che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Si introduce, poi, una precisa responsabilità amministrativa per i dirigenti che ricorrono a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o utilizzano i collaboratori come lavoratori subordinati.

Vengono sostituiti i commi 55 e 56 dell'articolo 3 della Finanziaria 2008, pertanto, per gli Enti Locali viene meno l'obbligo di inserire gli incarichi esterni in uno specifico programma del Consiglio, ma si stabilisce che tutti gli incarichi debbono fare riferimento alle attività previste nei programmi consiliari.

Inoltre, non sussiste più l'obbligo di inserire il limite di spesa per gli incarichi di consulenza nel Regolamento della Giunta (nel quale andranno definite solo le modalità procedurali per l'affidamento degli incarichi); il novellato comma 56, infatti, stabilisce che il limite di spesa annuale dovrà essere fissato nel bilancio preventivo.

Commento

La disposizione corregge alcuni aspetti non positivi previsti dalla normativa vigente. Però obbliga gli enti a rivedere i regolamenti di giunta e i programmi consiliari adottati in conformità alle disposizioni vigenti

Art. 47

(Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

Illustrazione

Si irrigidisce il regime di controllo in merito al rispetto della disciplina relativa alle incompatibilità e al cumulo di impieghi e incarichi. Si prevede, infatti, che il Dipartimento della Funzione pubblica eserciti specifiche verifiche; tali verifiche sono condotte in collaborazione con il Ministero dell'economia e con la Guardia di Finanza per quanto riguarda il rispetto del regime relativo alla previa autorizzazione da parte delle pubbliche Amministrazioni appartenenti nel caso di conferimento di incarichi a pubblici dipendenti da parte di soggetti privati ed enti pubblici economici.

Art. 49

(Lavoro flessibile nelle pubbliche Amministrazioni)

Illustrazione

SI riscrive nuovamente l'articolo 36 del D. Lgs n. 165/2001, cancellando le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 in merito al regime del ricorso al lavoro flessibile e ripristinando, con qualche variazione, il previgente regime.

In particolare, si conferma la possibilità di ricorrere al lavoro flessibile per esigenze temporanee ed eccezionali, secondo la vigente disciplina, senza porre vincoli temporali e demandando ai CCNL l'individuazione dei contingenti di personale utilizzabile mediante il tempo determinato, il contratto di formazione lavoro e la somministrazione di lavoro.

Al fine di evitare abusi, il comma 3 pone un limite generale: ciascun lavoratore non potrà essere utilizzato, anche con più tipologie contrattuali, per periodi superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

Viene eliminata la sanzione relativa al divieto di assunzione per un triennio a carico delle Amministrazioni che violano il disposto di cui all'art. 36.

Commento

Si esprime una valutazione positiva sulla riformulazione, in sostanza con il ripristino della precedente disciplina, dell'articolo 36. Si fa riferimento ai gravi problemi di funzionamento e di gestione del personale che la precedente disciplina aveva determinato limitando fortemente l'utilizzo dei contratti determinati.

PRIVATIZZAZIONI

Art. 58

(Ricognizione del patrimonio immobiliare degli Enti locali)

Illustrazione

Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione in cui si determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. Si prevede inoltre che gli enti proprietari degli immobili possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare.

Commento

Sembra emergere una forte spinta alle autonomie territoriali a vendere o valorizzare gli immobili non funzionali ad attività istituzionali. Gli enti, redatto il piano, hanno tre alternative: vendere l'immobile ai conduttori che potranno esercitare il diritto d'opzione; conferire ai fondi comuni di investimento immobiliare, conferimento sostenuto da agevolazioni fiscali; promuovere un'attività di valorizzazione dell'immobile.

STABILIZZAZIONE FINANZA PUBBLICA

Art. 60

(Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica)

Illustrazione

L'articolo stabilisce che per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero siano ridotte di un certo importo, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge.

Dalle riduzioni sono escluse ad esempio le poste correttive a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria

Commento

L'allegato 1, a cui si rinvia, contiene l'elenco di suddette missioni. Ad esempio fra quelle di competenza del Ministero dello Sviluppo economico compare la n°028 "Sviluppo e riequilibrio territoriale" il cui relativo e principale fondo di spesa (FAS) **risulta ridotto di 1.744.127 migliaia di euro per il 2009, 2.106.892 per il 2010 e 3.854.181 per il 2011.**

Il fondo FAS era stato rifinanziato dalla legge n. 299/2006 (Finanziaria del 2007), art. 1 - comma 863, specificamente "per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013" e sostanzialmente "confermato" nella sua dotazione iniziale dalla Finanziaria 2008. L'85% delle risorse del fondo, nel rispetto del consueto criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro- Nord e del Mezzogiorno, è stato assegnato alle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), per un ammontare pari a 53,7 miliardi di euro¹. La Delibera CIPE n°166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del QSN 2007-2013 ha provveduto alla ripartizione delle somme.

Alla prevista riduzione di risorse FAS per gli interventi nel Mezzogiorno, contenuta nell'art. 60 in oggetto, si devono aggiungere i tagli derivanti dalle esigenze di copertura della misura ICI².

Ad ogni modo, per determinare la definitiva consistenza delle riduzioni di risorse da destinare allo sviluppo del Mezzogiorno, occorrerà verificare l'impatto degli altri provvedimenti proposti dal Governo (ad oggi contenuti in apposito Disegno di legge) in materia di ridefinizione del QSN e concentrazione strategica del Fondo nonché l'annunciata revoca di tutte "le assegnazioni operate dal CIPE in favore di Amministrazioni centrali o di Regioni e Province autonome con le delibere adottate fino al 30 aprile 2008, nel limite dell'ammontare delle risorse non impegnate o programmate nell'ambito di Accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data".

Art. 62

(Contenimento dell' indebitamento delle Regioni e degli Enti locali)

Illustrazione

¹Fra queste ultime, le Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) e la Basilicata in phasing out- totalizzano circa i 3/4 delle risorse complessivamente a disposizione (98,1 miliardi di euro) ed il 75% delle risorse comunitarie totali assegnate all'Italia (per un ammontare complessivo pari a 21,6 miliardi di euro).

² Si tratta di 1,4 miliardi destinati alla Sicilia (per metropolitane urbane) e alla Calabria (per la strada statale 106 Jonica e il porto di Villa San Giovanni); 1 miliardo per la viabilità secondaria delle due regioni; 24 milioni per la navigazione nello stretto di Messina, 231 milioni le autostrade del mare, ecc.

L'articolo prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale viene individuata la tipologia degli strumenti finanziari derivati che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali possono stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento è fatto divieto di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. E comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali che non siano in contrasto con quelle le disposizioni dell'articolo del presente decreto legge.

Art. 63
(*Esigenze prioritarie*)

Illustrazione

L'articolo prevede l'autorizzazione di spesa per alcune esigenze prioritarie. Si segnala: l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2008 dello stanziamento del "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" (art.1, comma 601, della legge finanziaria 2007); l'incremento di euro 700 milioni per l'anno 2009 del Fondo per l'occupazione (art. 1, comma 7, del d.l. 148/93 convertito dalla legge 19 luglio 1993 n. 236); l'integrazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009 del Fondo nazionale per le politiche sociali (che passa dunque da 1.291.697 migliaia di euro previste dalla finanziaria 2008 a 1.591.697 migliaia di euro).

Viene istituito il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Le risorse del Fondo sono destinate all'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale; per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane; acquisto di autobus a minor impatto ambientale, all'acquisto di elicotteri e idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire il collegamento con le isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo, nonché per favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa. Questi ultimi interventi sono individuati con Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti e sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non

superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui sopra.

La ripartizione delle suddette risorse tra le finalità illustrate è definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse è effettuata con il medesimo Decreto ma tenendo conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale.

CONTENIMENTO SPESA PUBBLICO IMPIEGO

Art. 64

(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

Illustrazione

L'articolo prevede la delega per la revisione dell'attuale sistema ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola attenendosi ai seguenti criteri:

- 1) razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso per maggiore flessibilità dei docenti;
- 2) ridefinizione dei curricula nei diversi ordini di scuola (piani di studio, quadri orari), particolarmente per tecnici e professionali;
- 3) revisione dei criteri per la formazione delle classi;
- 4) riorganizzazione didattica della scuola primaria;
- 5) revisione dei criteri per la determinazione del numero di docenti e ATA;
- 6) revisione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri per l'istruzione degli adulti.

E' inoltre previsto l'incremento di un punto percentuale del rapporto docente/alunni a partire dal 2009 e la riduzione del 17% degli ATA tra 2009 e 2011

Commento

Da un primo calcolo le scuole sembrano destinate alla diminuzione del personale nei prossimi tre anni, per circa 100.000 docenti e per circa 43.000 Ata, per la produzione di 8.000 MEURO, che solo per il 30% saranno utilizzati per gli incrementi contrattuali del personale scolastico .

Si osserva che forse la cura è troppo drastica, specie per la scuola materna e primaria. Solo il previsto passaggio in

Conferenza Unificata potrà chiarire se i termini reali della riduzione potranno influire sulla qualità della scuola.

Art. 67

(Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)

Illustrazione

Il comma 7 dell'art. 67 rivede il procedimento di contrattazione collettiva di cui all'art. 47 del D. lgs n. 165/2001, prevedendo tempi più certi relativamente alle fasi successive alla sigla dell'ipotesi di accordo e disciplinando in maniera puntuale le fasi successive all'eventuale certificazione non positiva dell'ipotesi di accordo da parte della Corte dei Conti.

In particolare, viene sostituito il comma 6 dell'articolo 47, prevedendo che in caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

Viene poi, sostituito il comma 7 dell'art. 47, ridefinendo i tempi relativi alla definitiva sottoscrizione del contratto.

La nuova disciplina prevede che l'ipotesi di accordo è trasmessa dall'Aran, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al Comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente, trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti

richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso, i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

Viene inserito il comma: 7-bis, che chiarisce che tutti i termini si intendono riferiti a giornate lavorative.

I successivi commi introducono un regime molto serrato in merito al controllo della spesa per la contrattazione decentrata, stabilendo che le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

A tal fine, d'intesa con la Corte dei Conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'art. 40 bis, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte, tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.

La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanzia pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

Le Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto alle Amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna Amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

ART. 70

(Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio)

Illustrazione

L'articolo 70 rivede il regime del trattamento economico per il personale al quale sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981, n. 834; a decorrere dal 1 gennaio 2009 nei confronti di tale personale, fermo restando il diritto all'equo indennizzo, è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

Art. 71

(Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni)

Illustrazione

L'art. 71 rivede il regime delle assenze per malattia e dei permessi retribuiti per tutti i pubblici dipendenti.

In particolare, si prevede che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, nei primi dieci giorni di assenza, è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a *day hospital*, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma concorrono per gli enti diversi dalle Amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata

esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, c. 1, della legge n. 53/2000, ossia il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno nel caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente, e, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Art. 72

(Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo)

Illustrazione

Il comma 11 dell'articolo 72 prevede che nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dunque anche gli enti locali possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei

trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi.

Con DPCM, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica Amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia e dell'istruzione, università e ricerca, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa, magistratura e professori universitari, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali.

Art. 73
(Part time)

Illustrazione

L'articolo 73 rivede, al comma 1, le disposizioni in materia di compatibilità del rapporto di lavoro part-time con lo svolgimento di altre attività da parte del pubblico dipendente.

In particolare, viene soppressa la trasformazione automatica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nel caso in cui il dipendente ne faccia richiesta per lo svolgimento di una ulteriore attività di lavoro subordinato o autonomo e viene introdotto un elemento discrezionale, per cui l'Amministrazione può decidere se concedere tale trasformazione.

Viene poi eliminata la possibilità di differire la trasformazione del rapporto nel caso in cui ciò crei pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione; in tal caso, infatti, l'Amministrazione nega tale concessione.

Al comma 2 viene innalzata la quota di risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale che costituisce economia di bilancio, innalzandola al 70%. Viene poi precisato che la quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le Amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'Amministrazione stessa.

Viene infine eliminata la possibilità di destinare una ulteriore quota delle economie di bilancio al miglioramento della produttività individuale e collettiva.

Tali norme, richiamate dall'art. 3 del CCNL 14.09.00 del Comparto Regioni Autonomie Locali, trovano immediata applicazione anche presso le Amministrazioni locali.

Art. 76
(Spesa di personale per gli enti locali)

Illustrazione

Va prima di tutto segnalato un intervento di modifica dell'articolo 82, comma 11, del Tuel enti locali, collocato impropriamente nell'ambito della spesa del personale locale, che prevede che la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere ai consigli e commissioni e spetta al regolamento stabilire le modalità.

L'articolo 76 rivede poi la disciplina in materia di contenimento delle spese di personale degli Enti Locali, irrigidendo il regime previsto dalla Finanziaria 2008.

Per quanto riguarda gli Enti sottoposti al Patto di stabilità, resta inalterato il regime di cui al comma 557 della Finanziaria 2007, come integrato dal comma 120 dell'art. 3 della Finanziaria 2008. Gli Enti sottoposti al Patto, quindi, sono tenuti a ridurre la spesa di personale, potendo derogare a tale obbligo solo nel caso in cui rispettino i parametri fissati dal comma 120.

Rispetto a tale disciplina, il comma 1 dell'articolo in commento chiarisce le modalità di computo delle spese di personale, stabilendo che ai fini del comma 557 costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente.

Sempre per gli Enti sottoposti al Patto, poi, si introduce un ulteriore vincolo. Il comma 5, infatti, prevede che tali Enti assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le Amministrazioni statali. Per le Amministrazioni statali il legislatore al comma 5 dell'articolo 67 prevede che la consistenza del fondo per la contrattazione decentrata per il 2009 non superi l'ammontare relativo al 2004, ridotto del 10%. Tale norma di dettaglio, per le Amministrazioni locali costituisce una indicazione di principio.

Il comma 4, poi, ripristina il divieto di assunzione in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente. Tale divieto riguarda le assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione.

Per gli Enti non sottoposti al patto di stabilità, il comma 2, abrogando il comma 120 dell'art. 3 della legge Finanziaria 2008, abolisce la possibilità di derogare ai limiti previsti dalla

Finanziaria 2007; tali Enti dunque dovranno contenere le spese di personale entro il limite 2004 e potranno effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti del turn over.

Il comma 6 prevede, poi, che un DPCM, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali da concludersi in sede di Conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli Enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente.

In tale sede sono altresì definiti:

a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;

b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;

c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

Il comma 7, poi, stabilisce che fino all'emanazione del DPCM è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Commento

Preoccupa l'intervento operato alla disciplina contenuta nell'articolo 82 del Tuel non per il contenuto della nuova disposizione, ma perché l'articolo parla testualmente di sostituzione del comma 11. Si fa a tal proposito presente che il comma 11 vigente disciplina altro e diverso profilo, ossia la facoltà di incrementare indennità e gettoni degli amministratori, facoltà che sembra essere abrogata da tale disposizione.

La disposizione sul personale presenta alcuni problemi interpretativi che andranno chiariti. Si può comunque esprimere perplessità per la reintroduzione del divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo per gli enti che non hanno rispettato il Patto nell'anno precedente.

Inoltre sembra essere previsto un ulteriore obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti per l'anno in corso.

PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Art. 77

(Patto di stabilità interno)

Illustrazione

Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto: il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011; il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui sopra gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco annesso alla presente legge sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative.

Commento

La manovra complessiva per l'anno 2009 ammonta a circa 13,1 miliardi di euro. La spesa totale della PA, al netto della previdenza e degli interessi, è pari a 411 miliardi. La spesa totale dei Comuni, al netto degli interessi, vale 48,672 miliardi e quindi in riferimento al loro peso i Comuni devono concorrere alla manovra per 1 miliardo e 540 milioni di euro. Grazie agli incontri dell'ANCI in sede di Conferenza Unificata la manovra per i Comuni è passata a 1 miliardo e 340 milioni.

Art. 78

(Disposizioni urgenti per Roma capitale)

Illustrazione

Nelle more dell'approvazione della disciplina di Roma Capitale, il Sindaco del Comune di Roma è nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso. Con DPCM sono individuati gli istituti e gli strumenti di cui può avvalersi il Commissario straordinario e su proposta dello stesso sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario. Per l'espletamento degli anzidetti

incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. La gestione commissariale del Comune assume con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Entro il 30 settembre 2008 il Commissario straordinario presenta al Governo un piano di rientro che deve essere approvato con DPCM entro i successivi trenta giorni individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione. Per l'intera durata del regime commissariale non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il Comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Art. 81

(Settori petrolifero e del gas)

Illustrazione

È previsto, in generale, un aumento dell'aliquota che il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere allo Stato ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

Il titolare di una concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente a titolo d'acconto del valore delle aliquote di prodotto dovuto per l'anno in corso un importo pari al 100 per cento di quanto versato per l'anno precedente. Tale versamento è effettuato allo Stato, alle Regioni a statuto ordinario ed ai Comuni interessati secondo le rispettive quote di competenza.

Art. 83

(Efficientamento dell'Amministrazione finanziaria)

Illustrazione

Per garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'INPS e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso.

Vengono apportate modifiche al decreto-legge 203/2005 convertito, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", prevedendo che il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisca ai Comuni, anche per il tramite dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i Comuni abbiano contribuito.

Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli, finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche. Ai fini della realizzazione di tale piano, e in attuazione della partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale, prevista dall'articolo 1 del decreto-legge suindicato, i Comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.

I Comuni, inoltre, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente

cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei Comuni e dell' Agenzia delle entrate. Tale forma di vigilanza, inoltre, viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell' anagrafe degli italiani residenti all' estero a far corso dal 1° gennaio 2006.

L' attività dei Comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

Ai fini dell' attuazione del federalismo fiscale, a partire dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore vengono elaborati anche su base regionale o comunale. Le modalità di attuazione sono stabilite da un decreto del Ministero dell' economia con il quale viene anche previsto che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i Comuni.

Commento

Si tratta di una disposizione assai ampia che fra le altre previsioni assegna un ruolo più attivo ai Comuni nell' attività di accertamento e di controllo e contrasto all' evasione fiscale, rafforzando anche l' interscambio di informazioni fra Amministrazione finanziaria e Comuni.

In particolare si sottolinea la previsione della partecipazione dei Comuni all' accertamento dei tributi erariali, remunerata con il 30% ai Comuni delle maggiori entrate incassate dallo Stato.